D.c.r. 24 gennaio 2017 - n. X/1419
Mozione concernente i termini per l'installazione di contabilizzatori di calore

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	50
Consiglieri votanti	n.	48
Non partecipano alla votazione	n.	2
Voti favorevoli	n.	42
Voti contrari	n.	6
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 766 concernente i termini per l'installazione di contabilizzatori di calore, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

viste

le informazioni fornite sui siti internet istituzionali di Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, e del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) circa l'inapplicabilità in Lombardia delle proroghe recate dal d.l. 244/2016 (Milleproroghe) in materia di obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore;

considerato che

- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), articolo 6, comma 10, ha modificato da '31 dicembre 2016' a '30 giugno 2017' i termini obbligatori previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), articolo 9, comma 5, lettera b) per l'installazione dei dispositivi per la regolamentazione e la contabilizzazione del calore (sottocontatori) nelle unità immobiliari negli edifici polifunzionali o condomini nei quali il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda siano effettuati tramite allacciamento a una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, ovvero, lettera c), laddove ciò non sia possibile o efficiente, per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari;
- il d.lgs 102/2014 all'articolo 16 prevede:
- ai commi 6 e 7, che la sanzione della mancata installazione dei sottocontatori, ovvero dei sistemi individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante, avvenga nei confronti del proprietario che non vi abbia provveduto entro il termine stabilito all'articolo 9, comma 5, lettera b) del medesimo decreto;
- al comma 14, che le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 siano irrogate dalle Regioni;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), articolo 9, comma 1, lettera c) indica nel 31 dicembre 2016 il termine entro il quale installare i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore e che tale termine, precedentemente individuato dalla legge regionale nel 1° agosto 2012, è stato inserito dall'articolo 15 della legge regionale 8 luglio 2015 , n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico) con esplicito riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- a proposito dell'allineamento tra i tempi previsti dalle normative regionale e nazionale, dal testo della relazione illustrativa al progetto di legge 249 (Legge di semplificazione 2015 – ambiti istituzionale ed economico) poi l.r. 20/2015 consta che:

  «si rende opportuno differire espressamente al 31 dicembre 2016 anche la scadenza per l'installazione, prevista dalla Regione con l'articolo 9 comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006. Sotto il profilo della semplificazione, inoltre, l'allineamento alla scadenza nazionale consentirebbe di eliminare qualsiasi incertezza sulla possibilità, per i tecnici che gestiscono gli impianti in qualità di 'terzo responsabile', di continuare a svolgere tale incarico pur in caso di mancata installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. In assenza di tali dispositivi, infatti, gli impianti termici potrebbero essere considerati 'non a norma' e, conseguentemente, potrebbe essere contestata la possibilità di mantenere l'incarico di terzo responsabile, a prescindere dal differimento delle sanzioni»;

valutato

il bisogno di prevenire difformità d'interpretazioni e disparità di trattamento nell'applicazione di sanzioni in conseguenza del contrasto tra normativa nazionale e regionale, nonché incertezze circa la gestione degli impianti termici da parte di un «terzo responsabile»;

impegna la Giunta regionale

nelle more della procedura di conversione del d.l. 244/2016 e per il periodo di vigenza della proroga recata dal citato decreto-legge ad assumere i provvedimenti di propria competenza necessari a sospendere e differire le attività di sanzione dell'obbligo d'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

impegna la Conferenza ex art. 23 del Regolamento generale

a prevedere la più celere trattazione di progetti di legge d'iniziativa consiliare o del Presidente della Giunta regionale che dovessero essere presentati per allineare i termini previsti dalla l.r. 24/2006, articolo 9, comma 1, lettera c) e articolo 27, alle novità recate dalla legislazione nazionale circa decorrenza e sanzionabilità dell'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.".

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 24 gennaio 2017 - n. X/1420
Mozione concernente la verifica della sopraggiunta illegittimità costituzionale della legge 56/2014 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e determinazioni conseguenti

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	63
Consiglieri votanti	n.	62
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	15
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 767 concernente la verifica della sopraggiunta illegittimità costituzionale della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e determinazioni conseguenti, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

considerato che

la legge 56/2014 (Gazzetta Ufficiale – serie generale 7 aprile 2014, n. 81) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), detta anche Legge Delrio, si configura come una sorta di oggettiva e ineludibile premessa al disegno di legge costituzionale (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

valutato che

nel testo della legge 56/2014 i riferimenti al disegno di legge costituzionale sono espliciti e inequivocabili, in particolare al comma 5 (in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione…) e al comma 51 (in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione…) dell'articolo 1 della Legge Delrio;

rilevato che

il disegno di legge costituzionale (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione) è stato approvato in via definitiva dal Parlamento il 12 aprile 2016 con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna camera, offrendo l'opportunità, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di procedere al referendum confermativo entro i successivi tre mesi;

rilevato, altresì, che

il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ha registrato una larghissima affluenza alle urne (65,47 per cento) e una netta vittoria del no alla riforma costituzionale con il 59,12 per cento dei voti (contro il 40,88 per cento dei si alla riforma costituzionale);

sottolineato che

tale solenne bocciatura deve essere estesa anche alla Legge Delrio, che di quella riforma costituzionale, per altro elaborata dalla medesima classe politica, poi clamorosamente sfiduciata al referendum, costituiva l'essenziale premessa, determinando l'intervenuta illegittimità costituzionale della stessa legge 56/2014;

constatato che

la legge Delrio si configura come una legge ordinaria di natura transitoria, tuttavia di fatto approvata dal Parlamento nell'esercizio del suo (presunto) potere costituente, la cui arrogante ratio è rinvenibile nell'illegittima anticipazione (In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione…) dell'esito e degli effetti di una riforma costituzionale poi non approvata, e con schiacciante maggioranza, nella circostanza del referendum confermativo;

constatato, altresì, che

la Legge Delrio è stata pensata in previsione di una nuova e diversa architettura istituzionale della Repubblica, soprattutto in relazione agli enti autonomi previsti dall'articolo 114 della Costituzione e che la mancata approvazione della riforma costituzionale incide direttamente nell'impalcatura disegnata dalla legge 56/2014;

ricordato che

all'indomani dell'approvazione della Legge Delrio, si svolse un articolato e vivace dibattito, una vera e propria polifonia di voci, animata da eminenti costituzionalisti (Caravita, D'Atena, Mangiameli, Merloni, De Martin, Spadaro, Vandelli, e solo per citarne alcuni) - in ordine alla legittimità rispetto alla Costituzione della Repubblica e alla Carta europea delle Autonomie locali della legge 56/2014;

ricordato, altresì, che

sulla scia di questo dibattito, alcune Regioni (Lombardia, Veneto, Puglia e Campania) impugnarono la Legge Delrio e fu la stessa Corte costituzionale, con la sentenza, per la verità assai contestata e ampiamente discussa in sede scientifica, la sentenza n. 50/2015 che ne dichiarò la legittimità costituzionale, a inquadrare la legge 56/2014 nel contesto della riforma allora in itinere;

valutato che

quel giudizio della Corte costituzionale, contenuto nella sentenza n. 50/2015, definita addirittura imbarazzante (Vandelli) era approssimativo e sfilacciato, sopra tutto debolmente e frettolosamente argomentato, perché chiaramente ed esplicitamente condizionato, e passivamente influenzato, dalla riforma costituzionale in quel momento all'esame e alla discussione del Parlamento;

sottolineato

con forza che è di fatto pericoloso e dunque inaccettabile, per la democrazia concretamente praticata che, nel quadro di un ordinamento giuridico costruito su una Costituzione rigida, posta al vertice della gerarchia delle fonti, venga inserito un elemento di fluidità (in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione…);

sottolineato, altresì, che

qualora non venisse severamente censurato questo modo di procedere, in futuro una qualsiasi semplice legge ordinaria approvata dal Parlamento potrebbe intervenire su un qualsiasi articolo della Costituzione, arrecando gravi danni all'ordinamento giuridico e agli assetti istituzionali della Repubblica, in previsione di una futura riforma costituzionale di là da venire, anticipandone alcuni effetti nell'«attesa» che questa riforma costituzionale venga poi effettivamente approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

invita il Presidente della Giunta regionale

- ad adire, nel rispetto dei termini previsti a far data dallo svolgimento del referendum costituzionale, la Corte costituzionale allo scopo di ottenere, anche alla luce della giurisprudenza successiva alla sentenza n. 50/2015 della stessa Corte, che ha sempre inquadrato la Legge Delrio nell'ambito dell'architettura istituzionale definita dalla Riforma costituzionale (G.U. n. 88, 15 aprile 2016), di cui costituiva l'ineludibile premessa la necessaria e opportuna verifica della sopraggiunta illegittimità costituzionale della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) a seguito dell'esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;
- a valutare, in riferimento ai giudizi instaurati dinanzi ad autorità giurisdizionale, la proposizione di un ricorso avverso la stessa legge 56/2014 in via incidentale, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- ad assumere ogni altra iniziativa, sia di natura politica, anche nell'ambito della Conferenza delle Regioni, sia di natura legislativa, inclusa la proposta di riduzione del numero delle province, per l'ormai indifferibile superamento della stessa legge 56/2014.".

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini